



*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n.  
Lettera Circolare

Roma,



**GDAP - 0334029 - 2014**

PU-GDAP-1000-03/10/2014-0334029-2014

Ai Sig. Vice Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff  
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili dei Settori  
dell'Ufficio dell'Organizzazione e  
delle Relazioni dell'Ufficio del Capo del  
Dipartimento

**SEDE**

Al Signor Direttore dell'I.S.S.P.E.

**ROMA**

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
(anche per la diramazione a tutti gli istituti e  
servizi del proprio distretto)

**LORO SEDI**

Alle Scuole di Formazione ed  
Aggiornamento del Personale  
dell'Amministrazione Pen. e del Corpo di  
Polizia Pen.

**LORO SEDI**

Ai S.A.D.A.V.

**LORO SEDI**



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**OGGETTO: corretto utilizzo delle autovetture di servizio.**

**Visto** il DPCM del 3 agosto 2011 sulle cc.dd. "auto blu", laddove all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, individua i soggetti legittimati all'uso esclusivo e non esclusivo delle autovetture di servizio<sup>1</sup>;

**Visti** altresì gli artt. 3 e 4 del citato DPCM che disciplinano, il primo al punto "1" le **Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio** citando testualmente la necessità della: "a) riduzione del numero complessivo di autovetture di servizio di proprietà limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/Ce relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente; d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente; e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi onnicomprensivi prefissati per chilometro; f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo; g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture; h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente fuori sede; ed il secondo i **Limiti di utilizzo delle auto stesse**, precisando:

---

<sup>1</sup> 1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti autorità: a) Presidente e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato; c) Primo presidente, Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; d) Presidente del Consiglio di Stato; e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei Conti; f) Avvocato generale dello Stato; g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana; h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti; i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.

2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti: a) Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) Capi di Gabinetto dei Ministri; c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretari Generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni dei cui all'articolo 1, comma 2.

3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. [...].

4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale".



## *Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

*"1. l'uso delle autovetture di cui all'art. 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.*

*2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnato in uso non esclusivo di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia."*

**Richiamata** la nota a firma del Capo del Dipartimento *pro tempore* di prot. n. 0330164 del 02.09.11 nella quale viene disposto che ai dirigenti generali o ad altre autorità destinatarie dei veicoli in oggetto sono assegnati mezzi di cilindrata non superiore ai 1600 cc. conformemente all'art. 2 della legge 111/11;

**Richiamata** la nota a firma del Capo del Dipartimento *pro tempore* n. 0336533 del 07.09.11 con cui risultano disciplinate, in particolare, le seguenti materie: *limite massimo di cilindrata (1600cc), auto blu a noleggio, auto blu di proprietà dell'amministrazione a targa Pol. Pen. e limiti di utilizzo delle auto blu (con costante riferimento al D.P.C.M del 3 agosto 2011);*

**Richiamata** altresì la nota a firma del Capo del Dipartimento *pro tempore* n. 0351992 del 20.09.11 la quale dispone la materiale attuazione del DPCM del 3 agosto 2011 sulle cc.dd. *"auto blu", nella parte che prevede la possibilità di accompagnamento con vettura di servizio ("auto blu") sul tragitto abitazione - luogo di lavoro e viceversa per le sole Autorità elencate nell'art. 2, con eccezione di chi sia destinatario di misure di protezione;*

**Richiamata** l'ulteriore nota a firma del Capo del Dipartimento *pro tempore* n. 0367841 del 30.09.11, che fa specifico riferimento ai Provveditorati regionali di questa amministrazione il cui *autoparco ha in dotazione autovetture di servizio e di rappresentanza di cilindrata superiore ai 1600 cc, sulla base di un servizio di noleggio, disponendo, a cura degli uffici competenti, la rinegoziazione, ove possibile e senza aggravio di spesa, dei relativi contratti ..."*<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> E' fatto salvo il principio (supportato dal comma 3 dell'art. 2 Legge n. 11/2011) secondo cui, qualora oggettive ragioni di convenienza economica rendano ineluttabile il temporaneo mantenimento in uso del mezzo, tale eccezionale misura dovrà formare oggetto di motivata e documentata segnalazione al vertice dipartimentale ed essere attuata improrogabilmente fino alla scadenza di ogni singolo contratto.



## *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**Richiamata**, in ultimo, la nota a firma del Capo del Dipartimento *pro tempore* n. 0151555 del 28.04.2014 avente ad oggetto "D.P.C.M. 3 agosto 2011, come modificato dal D.P.C.M 12 gennaio 2012. Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, modalità e limiti di utilizzo delle medesime, massima cilindrata";

**Considerato che**, nell'ambito di una attività di monitoraggio eseguita dall'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo, circa i corretti impieghi delle auto di servizio tanto negli uffici centrali del Dipartimento quanto nelle articolazioni periferiche, sono emerse non trascurabili anomalie;

**Ritenuto che**, nonostante i ripetuti richiami al più esatto e scrupoloso rispetto delle normative inerenti il corretto utilizzo degli automezzi di servizio, permangono tuttora elementi di criticità che vanno assolutamente rimossi ed attentamente prevenuti;

**Rammentato che**, ai sensi dell'art. 2, comma 5, DPCM 3 agosto 2011, la violazione del divieto di assegnazione ad uso esclusivo o non esclusivo di autovetture a soggetti diversi da quelli elencati nei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo "è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile";

**Rammentato che**, in caso di violazione del divieto testé menzionato o di inosservanza delle regole sul corretto utilizzo delle autovetture (si pensi, e plurimis, ad un illegittimo accompagnamento sul tratto abitazione - luogo di lavoro e viceversa), alla richiamata responsabilità disciplinare potrebbe aggiungersi anche quella amministrativo-patrimoniale per danni erariali oggetto di denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti;

SI DISPONE

**tutte le autorità in indirizzo** sono tenute ad adottare ogni più opportuna e solerte attività di accertamento e controllo finalizzata alla verifica della puntuale e rigorosa applicazione, **senza eccezione alcuna**, delle disposizioni richiamate nel preambolo della presente circolare, a suo tempo impartite da questo Dipartimento in attuazione del Decreto Legge n. 98/2011 (convertito) e del DPCM 3 agosto 2011 (come modificato dal DPCM 12 gennaio 2012), con particolare riferimento alle regole secondo cui:



## *Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

- a) è fatto divieto di assegnazione ad uso esclusivo o non esclusivo di autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 del DPCM 3 agosto 2011 (come modificato dal D.P.C.M. 12 gennaio 2012);
- b) fuori dei casi previsti dalla predetta norma, è consentito, di volta in volta e dietro formale autorizzazione dell'autorità competente, l'uso dei mezzi di proprietà dell'amministrazione o a noleggio, per sole motivate esigenze operative e con tassativa esclusione di spostamenti irregolari o che comportino ingiustificate deviazioni dal tragitto compreso fra la sede di lavoro e la sede da raggiungere per motivi di servizio (e viceversa);
- c) le autovetture di proprietà ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite (art. 2, comma 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- d) con riguardo ai mezzi a noleggio, la loro sostituzione con vetture di cilindrata non superiore a 1600 cc deve avvenire allo scadere delle singole convenzioni, laddove risulti anti-economica la risoluzione dei rapporti contrattuali in corso per l'inevitabile applicazione di penali a carico dell'amministrazione;
- e) alla progressiva dismissione per fuori uso dei mezzi di proprietà nonché allo scadere dei contratti di noleggio, in caso di eventuale acquisto di nuovi veicoli o di rinnovo dei contratti di noleggio, deve essere rispettato tassativamente il limite di cilindrata, non superiore ai 1600 c.c., imposto dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 98/2011 (convertito);
- f) ogni operatore è tenuto sia alla compilazione puntuale dei fogli di uscita ed entrata dei mezzi di servizio in modo da poter alimentare correttamente l'applicativo SIAT, sia alla segnalazione per iscritto - senza indugio - di ogni anomalia riscontrata anche laddove riguardi personale sovraordinato.

  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
IL VICE CAPO VICARIO  
Dott. Luigi Pagano